

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6402 del 07/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PODENZANO, VIA TAMBORLANI N. 6, RICHIESTA DALLA DITTA CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO PER L'ATTIVITÀ DI "RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI AUTOVEICOLI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6654 del 07/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PODENZANO, VIA TAMBORLANI N. 6, RICHIESTA DALLA DITTA CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO PER L'ATTIVITÀ DI "RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DI AUTOVEICOLI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 3605 del 04/08/2020 il SAC di Arpae Piacenza ha adottato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA MARCO" (P.IVA 01722810338) per l'attività di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli" svolta nello stabilimento sito in comune di Podenzano via Tamborlani n. 8, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero in data 09/07/2025, trasmessa con nota prot. n. 10127/2025 del 10/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 124616 in pari data – pratica Sinadoc 22891/2025 - dal procuratore della ditta CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO (P.IVA 01722810338), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "riparazione di carrozzeria di autoveicoli" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Tamborlani n. 6, (che è anche sede legale), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) - DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) - DPR 59/2013- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 - (Delibera di Giunta n.

2005 del 20 novembre 2023);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 135827 del 28/07/2025 ARPAE SAC Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 146127 del 12/08/2025 ARPAE SAC ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota prot. n. 156005 del 03/09/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota acquisita al prot. n. 156988 del 04/09/2025, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 160664 del 10/09/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando agli enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con la sopracitata istanza assunta al prot. ARPAE n. 124616 del 10/07/2025, la ditta ha trasmesso la "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'articolo 8, c. 4, L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza, prot. n. 159189 del 09/09/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 177281 del 07/10/2025;
- nota prot. n. 10833 del 24/10/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 189201 del 24/10/2025), con cui il Comune di Podenzano ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi dell'art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006, nonché parere favorevole in ordine alla matrice "impatto acustico", ai sensi della L.447/1995;

ATTESO che:

- la ditta istante "CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO" ha comunicato:
 - la modifica della propria ragione sociale (denominazione precedente: "CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA MARCO"), mantenendo invariati Codice fiscale e Partita Iva;
 - il trasferimento dell'attività, già autorizzata con la Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 3605 del 04/08/2020 (intestata alla ditta con la denominazione "CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA

MARCO”), in Via Tamborlani n. 6 del Comune di Podenzano.

- la visura camerale, acquisita d'ufficio, conferma che la ditta individuale “CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA MARCO” ha variato la propria denominazione in “CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO”, trasferendo la sede legale da Via Tamborlani n. 8 a Via Tamborlani n. 6, mantenendo invariati P.Iva 01722810338 e Codice Fiscale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge “*i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti*”, mentre “*in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP*”;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO (P.IVA 01722810338), per l'attività di “riparazione di carrozzeria di autoveicoli” da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Tamborlani n. 6, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta CARROZZERIA MC DI COSTA MARCO (P.IVA 01722810338), per lo stabilimento sito in Comune di Podenzano, Via Tamborlani n. 6, (anche sede legale) relativamente all'attività di “riparazione di carrozzeria di autoveicoli”, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI REVOCARE, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti trasferiti nel nuovo stabilimento, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3605 del 04/08/2020, intestata alla Ditta "CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA MARCO" per l'attività svolta in Comune di Podenzano, Via Tamborlani n. 8.

6. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo. Il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo di AUA prot. n. 11006 del 18/09/2020, rilasciato dallo stesso SUAP alla ditta "CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA MARCO";

8. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA															
Rif. prat. Sinadoc 22891-25 (rif. attività n. 10 del 29/10/2025)															
CARROZZERIA MC di Costa Marco (P.IVA 01722810338) - attività di riparazione di carrozzeria di autoveicoli - stabilimento sito in Comune di Podenzano via Tamborlani n. 6															
DESCRIZIONE															
L'istanza è stata avanzata dalla ditta per il trasferimento dell'attività, già autorizzata con la Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 3605 del 04/08/2020 (intestata alla ditta con la denominazione "CARROZZERIA LAZZARI DI COSTA MARCO"), in Via Tamborlani n. 6 del Comune di Podenzano. Dall'istanza si evince che: - le emissioni convogliate derivano da un tintometro (E1), dalla verniciatura/essiccazione (E2) e dalla levigatura/stuccatura (E3); - il consumo annuale di stucco è pari a 32,5 kg, mentre quello di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del consumo per la pulizia delle attrezzature) è pari a 156,27 kg per un input di COV di circa 76 kg/anno ed un consumo medio di circa 0,71 kg/g; - il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti è pari a 2,5 kg.															
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO															
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:															
EMISSIONE E1 PREPARAZIONE VERNICI <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>500 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>1 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima</td> <td>3 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)</td> <td>50 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	500 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	1 h/g	Durata massima annua	220 gg/anno	Altezza massima	3 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³				
Portata massima	500 Nm ³ /h														
Durata massima giornaliera	1 h/g														
Durata massima annua	220 gg/anno														
Altezza massima	3 m														
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³														
EMISSIONE E2 CABINA DI VERNICIATURA/ESSICCAZIONE <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>16800 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>3 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima</td> <td>5,5 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri</td> <td>3 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Composti organici volatili (espressi come COT)</td> <td>50 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sistema di abbattimento:</td> <td>tre stadi filtrazione (pannelli, tasche) + c.a.</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	16800 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	3 h/g	Durata massima annua	220 gg/anno	Altezza massima	5,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	3 mg/Nm ³	Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento:	tre stadi filtrazione (pannelli, tasche) + c.a.
Portata massima	16800 Nm ³ /h														
Durata massima giornaliera	3 h/g														
Durata massima annua	220 gg/anno														
Altezza massima	5,5 m														
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	3 mg/Nm ³														
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³														
Sistema di abbattimento:	tre stadi filtrazione (pannelli, tasche) + c.a.														
EMISSIONE E3 LEVIGATURA/STUCCATURA <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>13050 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>2 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>220 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima</td> <td>5,5 m</td> </tr> <tr> <td>Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri</td> <td>10 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Sistema di abbattimento:</td> <td>due stadi filtrazione a pannelli</td> </tr> </tbody> </table>		Portata massima	13050 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	2 h/g	Durata massima annua	220 gg/anno	Altezza massima	5,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento:	due stadi filtrazione a pannelli		
Portata massima	13050 Nm ³ /h														
Durata massima giornaliera	2 h/g														
Durata massima annua	220 gg/anno														
Altezza massima	5,5 m														
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10 mg/Nm ³														
Sistema di abbattimento:	due stadi filtrazione a pannelli														
1) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse, in particolare: l'attività di verniciatura e appassimento/essiccazione deve essere svolta all'interno della cabina generante E2 e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per tutta la durata necessaria e la velocità di aspirazione per la fase di verniciatura non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;															

- le operazioni di lavaggio delle attrezzature devono essere svolte nella cabina di verniciatura presidiata da aspirazione per tutta la durata necessaria;
- 2) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
 - 3) il gestore non deve superare un consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivi del prodotto per il lavaggio delle attrezzature) pari a 157 kg, per un input massimo di COV derivante da detti prodotti pari a 76 kg/anno;
 - 4) il gestore non deve superare un consumo **medio settimanale** di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per il lavaggio delle attrezzature) pari a 3,6 kg; il consumo medio settimanale va calcolato sulla base del registro di cui al punto seguente;
 - 5) i giorni, le ore di funzionamento degli impianti generanti le emissioni E1 e E2, i **consumi settimanali** di prodotti per vernicianti, diluenti (comprensivi del prodotto per il lavaggio delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con **frequenza almeno mensile**, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - 6) i consumi annuali dello stucco, che **non devono superare un quantitativo massimo di 32,5 kg/anno**, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza annuale sul registro di cui al punto precedente;
 - 7) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input annuo totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - 8) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - 9) fermo restando il rispetto dei limiti fissati, nonché di quanto disposto al punto 28) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici stante i ridotti consumi di materie prime;
 - 10) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 11) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 12) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 13) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- 14) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;

- 15) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 16) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 17) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- 18) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 19) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 20) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 21) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 22) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 23) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 24) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 25) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo

- possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 26) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 27) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 28) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ai seguenti monitoraggi effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime:
 - almeno un monitoraggio di E1;
 - almeno un monitoraggio di E2 sia durante la verniciatura, sia durante l'appassimento/essiccazione;
 - almeno un monitoraggio di E3;
- 29) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 30) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 31) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 32) qualora uno o più punti di emissione necessariamente fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità

prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

È fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 161/06;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale, nonché dispositivi di protezione individuale, a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 124616 del 10/07/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.